

Roma - 2 AGO. 2000



Ministero della Sanità

DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE
RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE – UFFICIO III
DPS/III/ODVV/00-3237

Alla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo n.80/A

00192 ROMA

O G G E T T O:

D.M. 19.04.2000 – Prove attitudinali per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri

Con riferimento alla nota del 26.07.2000 prot.10946/28-95 esaminate le relative note giuridiche poste da codesta Federazione di seguito si riportano le conclusioni cui è pervenuto lo scrivente ufficio.

In relazione al dibattito parlamentare sul disegno di legge relativo alla disciplina della professione di odontoiatra (a.c. 72 ed altri) sugli emendamenti tendenti a modificare sostituire l'art.3 comma 4 lettera d) si ritiene che detto articolo contiene le disposizioni concordate con la Commissione europea e coordinate con quanto previsto dall'art.5, punto 7, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio allo stadio di "posizione comune" (5103/3/200).

Infatti le norme contenute del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.386, e la revisione contenuta nella proposta di direttiva sopra citata sono insieme dirette a dare esecuzione alla Sentenza della Corte di Giustizia 1° giugno 1995, nella Causa C – 40/93. Ne consegue che il contenuto dell'art.3, comma 4, lettera d) non può essere modificato se non dopo aver attivato un nuovo negoziato con la Commissione europea.

Gli emendamenti degli onorevoli Conti, Saia, Carlesi e altri, diretti a modificare il contenuto dell'art.3, comma 5 nel senso di assicurare la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine di medici-chirurghi e all'albo degli odontoiatri per i medici chirurghi in possesso di specializzazione in odontostomatologia, toccano materia oggetto di censura comunitaria nella procedura d'infrazione 96/2179 e ora ricorso alla Corte di Giustizia nella Causa C-202/99.

La posizione comune n.20.2000 del Consiglio dell'U.E. non ha, nell'ordinamento giuridico, valenza di norma ma serve a fornire, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo

e del Consiglio che modifica le direttive oggetto di attenzione, l'ordinamento verso cui tende la normativa dell'Unione Europea.

In considerazione a quanto sopra si ritiene che la prova attitudinale disciplinata dal D.l.vo 386/98 e dal D.M. 19 aprile 2000 non siano in contrasto con la modifica all'art.19 della direttiva 78/686 CEE, scaturita dopo ampio interlocutorio con la commissione Europea in previsione ed esclusivamente alla luce della regolamentazione che nel frattempo l'Italia ha emanato vale a dire D.l.vo 386/98 e successivo decreto Ministeriale del 19.04.2000.

Per quanto attiene i cittadini extracomunitari si ritiene che, gli stessi, qualora immatricolati dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1994 regolarmente abilitati all'esercizio professionale purchè la formazione sia stata totalmente conseguita in Italia, diploma di laurea e di abilitazione, possano accedere alla prova attitudinale.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Raffaele B'ARI

